

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

La richiesta di attribuzione o il mantenimento dell'assegno va inoltrata all'Ufficio Protocollo.

Il diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente è pari almeno al 70% dell'intero reddito familiare.

ISTRUZIONI

Indicare il periodo per il quale viene richiesto l'Assegno che, normalmente, decorre dal 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

(N.B. Qualsiasi variazione intercorra nell'anno come nascite, separazioni, divorzi, deve essere tempestivamente comunicata).

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Fanno parte del nucleo familiare, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare:

- a) Richiedente;
- b) Coniuge del/della richiedente (non separato legalmente o divorziato);
- c) Figli legittimi o legittimati ed equiparati di età inferiore ai 18 anni, non coniugati;
Gli equiparati ai figli legittimi sono: i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati; i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, minori regolarmente affidati dai competenti organi, nipoti minori viventi a carico dell'ascendente.
- d) Figli ed equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni purché studenti o apprendisti, SOLO SE nel nucleo sono presenti almeno quattro figli di età inferiore ai 26 anni. In questo caso si prega di allegare la dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di studente o la qualifica di apprendista;
- e) Figli ed equiparati maggiorenni inabili al 100% non coniugati;
*Lo stato di inabilità dev'essere comprovato allegando:
per i maggiorenni, certificazione rilasciata dalle competenti commissioni sanitarie comprovante il riconoscimento dell'inabilità al 100%;
per i minorenni, attestazione rilasciata dalle competenti commissioni sanitarie, comprovante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
La documentazione allegata ha validità quinquennale, va rinnovata a scadenza e ogni qualvolta si verifichi una variazione.*

- f) Fratelli, sorelle e nipoti del/della richiedente (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, non coniugati, se orfani di entrambi i genitori, che non abbiamo diritto alla pensione ai superstiti.

Le persone sopra indicate fanno parte del nucleo familiare anche se non conviventi con il richiedente e/o non a carico fiscalmente del richiedente.

NON FANNO PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE

- conviventi;
- coniuge legalmente ed effettivamente separato o divorziato;
- figli affidati all'altro coniuge o ex coniuge;
- figli ed equiparati coniugati;
- figli ed equiparati maggiorenni;
- fratelli, sorelle e nipoti maggiorenni; fratelli, sorelle e nipoti coniugati;
- ascendenti.

REDDITI DA CONSIDERARE AI FINI DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

L'anno di riferimento dei redditi da dichiarare è l'anno solare precedente la data di inizio del periodo annuale della domanda.

I redditi da indicare sono al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Vanno indicati tutti i redditi derivanti da lavoro, pensione, da prestazioni temporanee percepiti in Italia o all'estero, compreso arretrati a tassazione separata, assegno mantenimento del coniuge, etc.

REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

Gli emolumenti arretrati vanno considerati nel reddito familiare complessivo dell'anno di percezione, a prescindere dagli anni cui si riferiscono. Uniche esclusioni previste dal legislatore sono i trattamenti di fine rapporto e le prestazioni della cassa integrazione guadagni.

ALTRI REDDITI

Negli altri redditi vanno indicati i redditi da fabbricati, da terreni e redditi da lavoro autonomo.

REDDITI ESENTI

Devono essere indicati i redditi esenti da imposta soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva se superiori a € 1.032,91 (interessi bancari e postali, rendite da titoli, pensioni, assegno e indennità, pensioni sociali, assegni periodici percepiti dal coniuge in caso di separazione o divorzio, esclusa la parte di assegni destinata al mantenimento dei figli, ecc).

REDDITI DA NON DICHIARARE

- Trattamenti di fine rapporto;
- Rendite vitalizie erogate dall'INAIL, pensioni di guerra, pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- Indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori inabili non deambulanti, ai pensionati per inabilità;
- Assegni periodici per il mantenimento dei figli;
- Assegni per il nucleo familiare.

È possibile fare richiesta di assegno per periodi arretrati (fino ai 5 anni antecedenti) purché sussistano per tali periodi le condizioni richieste dalla legge per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo.

VERIFICHE E CONTROLLI

Come previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'amministrazione universitaria è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 46 dello stesso decreto. Al fine di ottemperare a tale previsione normativa l'amministrazione estrarrà annualmente un campione pari al 10% degli aventi diritto su cui effettuerà le verifiche relative.

Recapiti utili

Ufficio Emolumenti
Tel. 040 3787213/336